



Comune di Castelforte

Medaglia d'Oro al Valor Civile
"Città per la pace"
Provincia di Latina



originale

DELIBERAZIONE N. 2
Prot. n. 858 del 29 GEN. 2016

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la determinazione dei criteri e modalità dei servizi sociali e per l'erogazione degli interventi.-

L'anno duemilasedici addi diciannove del mese di Gennaio alle ore 11,45 nella Casa Comunale, è presente la Dr.ssa Ilaria Tortelli in qualità di COMMISSARIO Straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 02.10.2015 .

Assiste il Segretario Comunale Dr. ssa Antonietta DI MASSA.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 02.10.2015 con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Castelforte e si è provveduto alla propria nomina di Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente fino all'insediamento degli organi ordinari;
RICHIAMATA la Legge n. 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

VISTO l'art. 22 che definisce il sistema integrato di interventi e servizi sociali mediante la realizzazione di politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficace delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenza e settorializzazione delle risposte;

CHE tra le prestazioni sociali erogabili indicate nel citato art. 22 della Legge n° 328/2000 sotto forma di beni e servizi rientrano le misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito;

VISTE le numerose richieste inoltrate da persone che versano in uno stato di forte disagio socio-economico;

CHE pertanto si rende necessario disciplinare e uniformare le modalità di erogazione delle prestazioni sociali di natura economica anche in considerazione delle numerose richieste che pervengono;

VISTO il regolamento comunale all'uopo predisposto dal Servizio Entrate e Politiche Sociali e composto da n°30 articoli inerente la determinazione dei criteri e modalità dei servizi sociali e l'erogazione degli interventi;

RITENUTO opportuno dover approvare il succitato Regolamento Comunale;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n° 267;

VISTA la legge n° 328/2000;

ACQUISITI i pareri istruttori ex art. 49 del D. L. vo n. 267 del 18.08.2000;

SENTITO il Segretario Comunale il quale , si esprime favorevolmente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alla Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare, per i motivi di cui in narrativa, il Regolamento Comunale per la determinazione dei criteri e modalità dei servizi sociali e per l'erogazione degli interventi, composto da 30 articoli che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) Di stabilire che il presente Regolamento entri in vigore e sia applicato decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione;
- 3) Di dare atto che con effetto dell'entrata in vigore del presente Regolamento si intende non più applicabile il precedente Regolamento Comunale approvato con Delibera Consiliare n° 21 del 06/03/1991;
- 4) Di trasmettere copia della presente agli Uffici comunali interessati per quanto di rispettiva competenza.



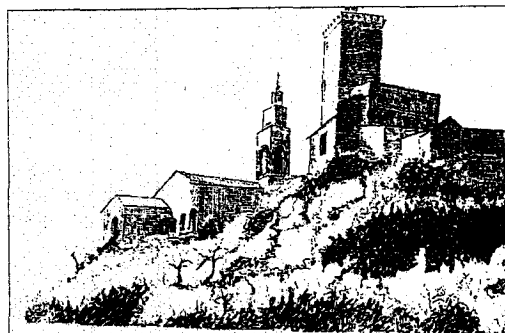
Comune di Castelforte

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE

"Città per la pace"

Provincia di Latina

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE



AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI: COMMISSARIO STRAORDINARIO

**PROPONENTE:
AREA AMM/VA CONTABILE**

**INTERESSATO:
AREA AMM/VA CONTABILE**

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi sociali e per l'erogazione degli interventi-

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'Ente non abbia Funzionari Responsabili dei Servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto:

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA
INTERESSATA**

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 15/01/2016

**Il Responsabile dell'Area Amm/va Contabile
Dott. Cesare Ciorra**

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA
AMM/VA CON.LE**

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Data 15/01/2016

**Il Responsabile dell'Area Amm/va Contabile
Dott. Cesare Ciorra**

Stampatoparereart.49 dl.lgs 267-2000

n.1 cap. 04021 CASTELFORTE (Latina)

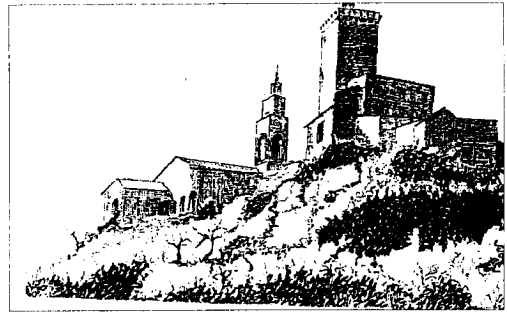
Prefisso 0771 telefono centralino 60791 fax 609639 Cod. Fisc. 81003810595

AREA AMM/VA CONTABILE Prefisso 0771 Fax 607345 Telefono 607933 e-mail bilancio@comune.castelforte.it



Comune di Castelforte

“Città per la pace”
Provincia di Latina



COMUNE DI CASTELFORTE

Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità dei servizi sociali e per l'erogazione degli interventi

Approvato con Delibera
del Commissario Straordinario
n. 2 del 19/01/2016.

INDICE

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE .

- Art. 1) Oggetto
- Art. 2) Servizio Sociale del Comune: definizione ed organizzazione
- Art. 3) Finalità ed obiettivi
- Art. 4) Tipologia dei servizi e delle prestazioni
- Art. 5) Rapporti con il volontariato o con altri Enti no profit

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

- Art. 6) Criteri per la determinazione della situazione economica equivalente
- Art. 7) Limiti ed esclusioni
- Art. 8) Controlli

SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI NON DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEI SOGGETTI - MINIMO VITALE

- Art. 9) Definizione
- Art. 10) Caratteristiche degli interventi
- Art. 11) Destinatari degli interventi
- Art. 12) Modalità e limiti dell'assistenza economica

MODALITÀ DI ACCESSO E REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE ALLE PRESTAZIONI

- Art. 13) Accesso ai servizi e diritti
- Art. 14) Procedura
- Art. 15) Valutazione dello stato di bisogno
- Art. 16) Accesso alle prestazioni e/o agevolazioni
- Art. 17) Compartecipazione dei parenti obbligati agli alimenti

ASSISTENZA DOMICILIARE

- Art. 18) Servizio di Assistenza Domiciliare

STRUTTURE RESIDENZIALI

- Art. 19) Strutture residenziali per minori
- Art. 20) Strutture residenziali per anziani
- Art. 21) Domanda ed istruttoria

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA'

- Art. 22) Assistenza a persone disabili

TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

- Art. 23) Definizione art. 18 L. 296/1997
- Art. 24) Modalità di attuazione

RIDUZIONE MENSA SCOLASTICA E TARI

- Art. 25) Destinatari

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 26) Piani di Zona
- Art. 27) Interventi straordinari
- Art. 28) Albo dei soggetti beneficiari e codice della privacy
- Art. 29) Norme generali di rinvio
- Art. 30) Norme transitorie e finali

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1) Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina e determina i principi e i criteri di erogazione degli interventi e dei Servizi Sociali del Comune di Castelforte in conformità con la normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Art. 2) Servizio Sociale del Comune: definizione ed organizzazione

1. Il servizio sociale del Comune è un servizio di primo livello rivolto alla popolazione nella sua generalità. Svolge compiti di informazione, prevenzione, promozione, rilevazione dei bisogni ed opera in piena autonomia relativamente alle problematiche socio-assistenziali. Persegue le finalità di tutela e di sviluppo della qualità della vita degli individui, garantendo sia la libertà di scelta rispetto ai servizi disponibili, sia la qualità dei servizi offerti.

2. Il sistema socio-assistenziale del Comune si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:

- a) il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione nel rispetto della libera scelta dell'individuo, come definito dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;
- b) l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
- c) l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
- d) il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
- e) il diritto ad una maternità e paternità consapevole;
- f) la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;
- g) la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili;
- h) l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
- i) l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali;
- j) la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture.

Art. 3) Finalità ed obiettivi

1. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative afferenti ai servizi sociali nell'ambito del proprio territorio ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 2000, della Legge n. 328 del 2000 e relative norme di attuazione, nonché del proprio statuto. I procedimenti amministrativi in materia di interventi e servizi sociali si attuano secondo i principi della efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione

2. Gli interventi e i servizi debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) prevenire e rimuovere le cause di ordine economico, sociale e psicologico che possono dare luogo a situazioni di bisogno sociale e/o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- b) rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta;
- c) agire a sostegno della famiglia e dell'individuo favorendo per i cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale;
- d) favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico, lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione.

Art. 4) Tipologia dei servizi e delle prestazioni

1. Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero fruire di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Castelforte attiva le seguenti tipologie di interventi e prestazioni:

- a) attività di segretariato sociale;
- b) aiuto straordinario di natura economica e/o erogazione di ticket alimentari per il "minimo vitale" vincolati alle disponibilità di bilancio;

- c) tirocini di formazione e orientamento;
- d) integrazione della retta di ricovero per anziani (RSA);
- e) servizio di assistenza domiciliare integrata per minori, anziani, portatori di handicap ove finanziato dall'Ente regionale;
- f) assistenza a favore dei minori inseriti presso strutture residenziali su intervento dell'autorità giudiziaria;
- g) svolgimento istruttoria assegni dei tre figli e di maternità erogati dall'INPS;
- h) riduzione mensa scolastica per nuclei indigenti, compatibilmente con la copertura dei costi del servizio;
- i) riduzioni ed esenzioni TARI per nuclei familiari indigenti, compatibilmente con la copertura dei costi del servizio;
- j) pratiche per le riduzioni delle tariffe energetiche.

2. La presente elencazione non deve considerarsi esaustiva delle prestazioni rese che potranno essere incrementate, nei limiti delle capacità finanziarie dell'Ente, in ragione dei nuovi bisogni che dovessero emergere nella Comunità.

3. Hanno diritto a chiedere le prestazioni di cui al presente articolo coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Castelforte, nonché i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno.

Art. 5) Rapporti con il volontariato o con altri Enti no profit

1. Il coinvolgimento del volontariato costituisce un elemento di rilevante significato nel raggiungimento degli obiettivi definiti dal Servizio. Il Comune riconosce la funzione integrativa e sussidiaria del settore no profit nell'ambito dei servizi sociali. Le organizzazioni di volontariato possono cooperare con il Comune anche in forma convenzionata, purché offrano le necessarie garanzie per la qualità delle prestazioni, la qualificazione del personale e l'efficienza organizzativa ed operativa.

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

Art. 6) Criteri per la determinazione della situazione economica equivalente

1. La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

2. Il presente regolamento stabilisce l'utilizzo dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), come strumento atto a definire la situazione economica di coloro che chiedono di accedere ad agevolazioni, prestazioni, benefici o servizi a tariffa agevolata erogati dal Comune. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla specifica normativa definita dal Decreto Legislativo 109/1998 come modificato dal Decreto Legislativo 130/2000 e successivi regolamenti attuativi. L'ISEE è dato dalla somma dell'Indicatore della situazione reddituale (ISR) e dell'Indicatore della situazione patrimoniale (ISP) divisa per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare per come previsto dal DPCM 5.12.13 n. 159.

3. L'ISEE viene utilizzata:

- a) per fissare, in relazione all'accesso a determinate tipologie di prestazioni, il limite massimo di capacità economica;
- b) per fissare, insieme ad altri indicatori di tipo sociale, le priorità di ammissione;
- c) per fissare, insieme ad altri indicatori di tipo sociale, i livelli di contribuzione al costo del servizio posti a carico dell'utente.

4. La Giunta Comunale provvede, nel rispetto del presente regolamento approvato dal Consiglio e sulla base di specifica istruttoria volta a valutare gli impatti economico-finanziari delle scelte assunte, ad emanare e ad aggiornare:

- a) con riferimento all'elenco delle prestazioni di sussidio economico, le relative soglie ISEE di accesso;
- b) con riferimento ai servizi per i quali è prevista una quota di contribuzione a carico degli utenti, le fasce ISEE, la definizione del relativo nucleo di riferimento e gli ulteriori indicatori sociali da utilizzare per calcolare l'ammontare della contribuzione;
- c) le soglie di riferimento per la riduzione dal pagamento delle quote di contribuzione

ai servizi;

d) le relative poste di bilancio per ogni singola area di intervento.

Art. 7) Limiti ed esclusioni

1. Non possono essere accolte richieste di contributo qualora si accerti, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità competenti il possesso di più autoveicoli o di automezzi di elevato valore, mentre non costituisce motivo di diniego la proprietà di un'auto adeguata alle esigenze del nucleo familiare.

2. Costituiscono, inoltre motivo di sospensione/revoca del sostegno economico le seguenti eventualità:

- a) l'accertamento, attraverso opportune verifiche e controlli effettuati con l'ausilio dei servizi preposti di un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata;
- b) L'assenza di comportamenti attivi di ricerca del lavoro o il rifiuto/ abbandono di percorsi di inserimento/reinserimento lavorativo.

Art. 8) Controlli

1. Il Comune attiva i controlli diretti in relazione alle domande di sussidi ed agevolazioni presentate dalla cittadinanza e controlli nei casi di dichiarazione di assenza totale di reddito. Qui di seguito si descrivono le modalità di effettuazione dei controlli.

2. L'attività di controllo è anzitutto finalizzata alla rilevazione di eventuali errori sanabili, con richiesta di rettifica o di integrazione da parte del dichiarante, anche in fase istruttoria, ogni qualvolta sia evidente la buona fede dell'interessato, dando la priorità agli errori che hanno rilevanza sostanziale sul procedimento in corso.

3. L'Ufficio competente provvederà a richiedere la documentazione necessaria al controllo e posseduta dall'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione, al fine di accelerare i tempi delle funzioni del controllo medesimo, rimanendo ovviamente esclusa dalla suddetta richiesta ogni documentazione già in possesso del Comune.

4. Nel caso in cui non sussista la collaborazione degli interessati, l'Ufficio competente provvederà ad attivare i controlli secondo le modalità di legge. Si provvederà pertanto ad effettuare controlli ed accertamenti d'ufficio ai sensi dell'art. 18, commi secondo e terzo, della L. 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni, mediante controlli diretti ed indiretti. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge (segnalazione alla Procura della Repubblica), l'Ufficio competente, adotterà ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

5. Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione agevolata o del servizio da parte del Comune, vengano accertati con qualunque modalità redditi e/o patrimoni in capo all'assistito od ai parenti obbligati in solido e da questi non dichiarati, verrà con decorrenza immediata interrotta l'erogazione del servizio fino a quel momento prestato. E' fatta in ogni caso salva l'azione di rivalsa del Comune per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI NON DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEI SOGGETTI - MINIMO VITALE

Art. 9) Definizione

1. Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari bisogni del vivere quotidiano. Il Comune di Castelforte assume quale valore economico minimo vitale per un nucleo familiare l'importo di € 3.100,00 calcolato in base all'ISEE.

Art. 10) Caratteristiche degli interventi

1. Il Comune di Castelforte attiva un sostegno ai soggetti che vivano in condizioni sociali a rischio di emarginazione sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli per cause fisiche, psichiche e sociali. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio concederà a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del "minimo vitale" le idonee forme di assistenza economica, alternative tra loro, ma equivalenti dal punto di vista funzionale.

Art. 11) Destinatari degli interventi

1. Per beneficiare degli aiuti di carattere economico relativi al minimo vitale occorre essere

privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non superi la soglia di cui al precedente articolo 9) calcolata sulla base dell'ISEE.

Art. 12) Modalità e limiti dell'assistenza economica

1. Il Comune di Castelforte, sulla base di accertamenti socio-assistenziali da parte dell'Assistente Sociale e delle disponibilità di bilancio, determina l'assistenza di carattere economico stabilendone le modalità ed il limite temporale. L'importo dell'ausilio finanziario erogato sotto forma di denaro avente carattere straordinario verrà deliberato annualmente con delibera di Giunta Comunale. Non potrà, in ogni caso essere erogato in tutti i casi in cui il beneficiario abbia incapacità psichica o psichiatrica, incapacità di amministrare il denaro per vizio e/o prodigalità, accertati con provvedimento dell'autorità giudiziaria.
2. La liquidazione dell'aiuto economico sarà materialmente eseguita con atto dirigenziale. Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale comunale, la prestazione potrà essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario e della singola persona.
3. Gli utenti potranno ricevere, nell'arco dell'anno solare, prestazioni assistenziali; resta salva, comunque, la possibilità per l'utente di richiedere e beneficiare, di ulteriori prestazioni e sussidi erogati dallo Stato e/o da altri Enti Pubblici o dal Piano di Zona nell'ambito delle misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito.

MODALITÀ DI ACCESSO E REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE ALLE PRESTAZIONI

Art. 13) Accesso ai servizi e diritti

1. L'accesso alle prestazioni ed ai servizi previsti nel presente regolamento può avvenire:
 - a) su richiesta del diretto interessato;
 - b) su richiesta dei familiari o dei parenti;
 - c) su segnalazione di altri servizi assistenziali e/o sanitari di primo e secondo livello
 - d) su segnalazione di altre istituzioni, di associazioni di volontariato;
 - e) su richiesta del servizio sociale;
 - f) per disposizione dell'autorità giudiziaria.
2. Nei casi previsti dai punti b), c), d), e) e f) del comma 1 del presente articolato i servizi informeranno il diretto interessato acquisendone il consenso, qualora non sussistano condizioni di incapacità a provvedere a se stesso.

Art. 14) Procedura

1. Il procedimento per l'ammissione alle prestazioni/servizi socio-assistenziali prende avvio con la richiesta, da parte dell'interessato, che deve essere formalizzata attraverso gli appositi moduli predisposti dagli uffici comunali.
2. Le richieste vanno corredate dalle informazioni, dai dati e dalla documentazione necessaria alla valutazione del caso; tale documentazione potrà, nei limiti e con le modalità stabiliti dalle leggi dello Stato, essere sostituita da auto-dichiarazioni.
3. I servizi provvedono ad integrare la pratica con le informazioni fornite dagli interessati o in possesso di altri uffici, allo scopo di inquadrare nel modo più completo la situazione di bisogno del richiedente.
4. Qualora necessario, i servizi provvedono ad effettuare visite e redigono una relazione di valutazione.

Art. 15) Valutazione dello stato di bisogno

1. I soggetti di cui all'articolo 11) sono assistibili a condizione che si trovino in una situazione di effettivo bisogno per come definito dal presente Regolamento.
2. Per situazione di bisogno si intende una condizione in cui sia presente almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
 - b) incapacità di provvedere a se stessi;
 - c) presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
 - d) presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.

3. Definito in questi termini lo stato di bisogno rappresenta il criterio base che consente l'accesso ai servizi assistenziali e/o alle prestazioni agevolate.
4. La valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un intervento personalizzato, definito con la persona e la sua famiglia, dove sono indicati la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento, la sua durata e i relativi costi.
5. Le informazioni e i colloqui si effettuano presso gli uffici dei servizi sociali.
6. La valutazione della situazione di bisogno è compito dell'assistente sociale, il quale assume le scelte opportune, tenendo conto dell'insieme delle risorse disponibili.
7. I criteri chiamati ad orientare la discrezionalità delle valutazioni professionali di competenza dell'assistente sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno e riguardano:
 - a) la capacità economica del diretto interessato, basata sul valore dell'ISEE;
 - b) la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della famiglia;
 - c) la disponibilità personale di risorse di rete;
 - d) le condizioni di salute;
 - e) la situazione abitativa;
 - f) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
 - g) la capacità di assumere decisioni.

Art. 16) Accesso alle prestazioni e/o agevolazioni

1. Il richiedente le prestazioni e/o le agevolazioni di cui al presente regolamento deve presentare il modello dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
2. Il richiedente dichiarerà, altresì, di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite comprese le verifiche presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tale fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.
3. Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003.

Art. 17) Compartecipazione dei parenti obbligati agli alimenti

1. L'esistenza di parenti obbligati agli alimenti esclude, di norma, l'intervento economico dell'Amministrazione Comunale.
2. Per quanto concerne le rette di ricovero di anziani in RSA e di minori in strutture protette non sono, di norma, previste forme di integrazione a carico del Comune in presenza di parenti tenuti a prestazione alimentare ai sensi dell'art. 433 C.C. Tale disposizione non trova applicazione qualora i soggetti civilmente obbligati presentino una dichiarazione ISEE dalla quale risulti un reddito percepito, nell'ultimo anno di riferimento, inferiore a quello fissato dalla normativa regionale in materia di compartecipazione alle rette suddette.
3. Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 18) Servizio di Assistenza Domiciliare

1. Il servizio di assistenza domiciliare, anche integrato, è costituito da un complesso di prestazioni di natura socio assistenziale, rivolte in modo privilegiato agli anziani, agli invalidi, agli adulti che si trovino in contingenti situazioni di parziale o totale non autosufficienza, nonché ai nuclei familiari con bambini e/o con componenti a rischio di emarginazione o in situazioni di temporanea difficoltà, al fine di permettere la permanenza nel normale ambiente di vita ed evitare il ricorso alla istituzionalizzazione.
2. Il servizio viene svolto dalle competenti strutture del Distretto Socio Sanitario di Formia secondo le modalità ed i criteri determinati dagli atti ordinativi adottati dagli organi distrettuali;
3. Il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio, potrà integrare il servizio di assistenza domiciliare. A tal fine verrà esposto annualmente un bando pubblico volto ad accertare la sussistenza di bisogni ulteriori rispetto a quelli soddisfatti dal servizio erogato dal Distretto Socio Sanitario. Con specifico provvedimento della Giunta Comunale vengono, inoltre, determinati i parametri di compartecipazione alla spesa da parte dell'utente.

STRUTTURE RESIDENZIALI

Art. 19) Strutture residenziali per minori

1. Il Comune assicura, in favore di tutti i residenti minorenni ove necessario, l'inserimento residenziale e semi residenziale di minori nelle forme e nei modi più idonei a garantire agli stessi tutela e sostegno alla loro crescita e al loro benessere psico-fisico. In relazione alle singole situazioni ed agli eventuali provvedimenti tutelari in corso si attivano tutte le forme di collaborazione con la famiglia ed i servizi preposti.
2. L'accoglienza potrà avvenire preferibilmente presso comunità familiari, case famiglia, ecc. e, solo in via eccezionale ed in assenza di altre risorse, presso istituti per minori.
3. Indipendentemente dal motivo di fruizione del servizio, al pagamento della retta sono tenuti a concorrere tutte le persone conviventi nel nucleo familiare e civilmente obbligate, conviventi o meno.
4. Nella eventualità che l'inserimento del minore in comunità o altro ambiente protetto sia disposto con decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile, non è prevista la compartecipazione a carico dei soggetti obbligati, salvo rivalsa nei confronti dei familiari ed eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria in relazione alle fattispecie di cui all'art. 591 e ss. del Codice Penale.
5. In tale ipotesi rientrano altresì l'accompagnamento e l'inserimento coattivo di minori effettuato ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 DPR 448/98.

Art. 20) Strutture residenziali per anziani

1. Per integrazione della retta di ricovero in struttura residenziale si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio, previa richiesta alla Regione Lazio dei fondi necessari per coprire le spese, a favore di anziani che siano inseriti nella rete di servizi socio-sanitari.
2. L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza che versi in condizioni economiche di bisogno il corretto e completo percorso assistenziale di cui ha necessità.
3. Il Comune ha l'obbligo sulla base delle verifiche effettuate dalle ASL di prendere formale impegno circa le spettanze economiche con le strutture residenziali ospitanti gli anziani residenti.
4. È fatto obbligo al Comune di richiedere annualmente alla Regione Lazio i fondi necessari per coprire le spese.

Art. 21) Domanda ed istruttoria

1. Per poter beneficiare dell'integrazione della retta l'anziano o chi ne cura gli interessi, rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale riferita al solo anziano stesso.
2. Per avere diritto all'integrazione occorre avere la residenza storica nel Comune di Castelforte .
3. Restano salve le previsioni espressamente stabilite dall'art. 17) in tema di compartecipazione dei civilmente obbligati.

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA'

Art. 22) Assistenza a persone disabili

1. I servizi rivolti alle persone disabili si propongono quali strumenti di aiuto ad integrazione delle capacità personali e come ausilio alle famiglie impegnate nell'attività di cura ed assistenza.
2. Il progetto di vita del soggetto disabile viene definito con i servizi specialistici e territoriali presenti, in collaborazione e con il consenso della persona, ove possibile e/o della sua famiglia. Le modalità di accesso e di fruizione sono differenziate in relazione alla tipologia dei servizi offerti ed in relazione al grado di disabilità dei soggetti.
3. Sono ammessi alla fruizione dei servizi previsti al presente articolo le persone disabili certificate ai sensi della L. 104/92 art. 3 e 12, prima del compimento del 55° anno di età, dai competenti servizi.

Nel caso di soggetti disabili minorenni si considerano gli obblighi genitoriali e parentali: è pertanto previsto il coinvolgimento complessivo anche economico della famiglia.

4. Sono gratuiti per le persone disabili le prestazioni socio-assistenziali nelle scuole di ogni ordine e grado rivolte all'autonomia e per la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali.

TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

Art. 23) Definizione art. 18 L. 296/1997

1. Per tirocinio si intende l'impiego supportato da specifico progetto lavoro all'interno degli spazi comunali. In caso d'inserimento di persona svantaggiata, seguita dal servizio sociale del Comune o dai servizi specialistici della ASL, lo scopo dell'inserimento è quello di recuperare socialmente la persona svantaggiata in quanto l'esperienza consente:

- a) di utilizzare capacità produttive che, ancorché parziali se rapportate al lavoro di soggetti privi di handicap andrebbero totalmente sprecate;
- b) di realizzare una dimensione di autonomia economica, autorealizzazione e valorizzazione delle proprie capacità aiutando lo sviluppo e dignità sociale della persona svantaggiata;
- c) di prevenire, limitandole situazioni di abbandono, depressione, devianza, disperazione, disagio.

2. Resta inteso che la fruizione di siffatti inserimenti non potrà in alcun modo configurare un'ipotesi di rapporto di lavoro, né subordinato né a progetto, con il Comune.

Art. 24) Modalità di attuazione

1. La Giunta Comunale determina l'ammontare annuo della disponibilità finanziaria da utilizzare per i tirocini di formazione e orientamento. La competente struttura organizzativa del comune individua i soggetti che abbiano necessità di essere inseriti sulla base di una relazione dell'assistente sociale. A tal fine viene predisposto un bando pubblico nel quale vengano indicati e pubblicizzati i relativi requisiti.

2. In tale evenienza, l'Assistente Sociale redigerà una relazione da cui emergeranno i seguenti elementi:

- a) condizione psicofisica del soggetto;
- b) la necessità dell'inserimento nel progetto per il recupero umano e sociale della persona svantaggiata;
- c) i tempi ed i modi dell'inserimento ed il tipo di attività che lo possano facilitare nello svolgimento del progetto.

3. L'inserimento non potrà avere durata superiore a quella stabilita dall'art. 18 L. 196/1997. Il Comune corrisponde il 100% del contributo mensile che verrà determinato in base allo specifico progetto elaborato in relazione anche ed eventuali contributi concessi all'Ente.

4. Nel caso in cui il beneficiario dell'intervento non rispettasse senza giustificazione le modalità e gli obiettivi dello stesso, il responsabile dell'unità organizzativa ove il medesimo sia affidato può provvedere all'interruzione del tirocinio e del conseguente contributo.

L'eventuale impossibilità sopravvenuta e debitamente certificata comporterà la sospensione del tirocinio fino al perdurare dell'impedimento.

RIDUZIONE MENSA SCOLASTICA E TARI

Art. 25) Destinatari

1. Accertato il reddito con i criteri per la determinazione della situazione economica di cui all'art. 6 del presente Regolamento, può essere concessa la riduzione del pagamento della retta relativa al servizio mensa scolastica e TARI, compatibilmente con la copertura dei costi dei servizi.

2. Tali riduzioni possono essere previste con atto della Giunta in applicazione della tabella ISEE prima dell'inizio di ciascun anno scolastico o prima dell'approvazione del Piano Finanziario TARI in conformità alle specifiche previsioni di bilancio.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26) Piani di Zona

1. Il Comune partecipa alla definizione del Piano di Zona nei termini di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge n. 328/2000 ed all'art. 20, comma 2, della legge regionale n. 38/1996 s.m.i.

2. In sede di Accordo di Programma di cui all'art. 34 del Decreto Legislativo 267/2000 il Piano di Zona presenta lo stato dei bisogni sociali che sono propri della realtà comunale, anche con riferimento alle iniziative di concertazione con i soggetti che concorrono alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dal Piano.

Art. 27) Interventi straordinari

1. Nel caso in cui dovessero presentarsi eventi di natura eccezionale, imprevedibili e comunque non contemplati dal presente regolamento, ma da ricondursi per analogia allo stesso e di cui sia accertata la gravità, il Responsabile dell'Area competente potrà provvedere con proprio provvedimento, previa acquisizione di apposita relazione dell'Assistente Sociale. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo possono essere ritenuti eventi eccezionali l'emergenza dettata da fenomeni atmosferici e naturali, difficoltà alloggiative di particolare gravità, con particolare riferimento alla presenza di minori e/o soggetti portatori di handicap.

Art. 28) Albo dei soggetti beneficiari e codice della privacy

1. Il Comune in ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge 241/1990 e dal DPR 118/2000 e successive modifiche ed integrazioni, è tenuto ad istituire l'albo dei soggetti beneficiari di provvidenze di natura economica, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci. L'albo deve essere aggiornato annualmente.

2. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi all'applicazione del presente Regolamento avviene nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 196/2003) e successive modifiche.

Art. 29) Norme generali di rinvio

1. L'erogazione dei servizi socio-assistenziali previsti dal presente Regolamento, è condizionata dall'entità delle risorse complessive ad essi destinati in bilancio.

2. Ai sensi e per gli effetti della L. 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato viene informato del titolare del procedimento, dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento e dell'esito finale dello stesso.

3. Ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), l'interessato dovrà dichiarare, previa informazione, la sua disponibilità al trattamento dei propri dati personali.

4. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di Enti Locali e di sistema integrato d'intervento e servizi sociali.

Art. 30) Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione.

2. Il presente Regolamento annulla a tutti gli effetti le norme previste nel Regolamento inerente i criteri e modalità per l'erogazione dell'assistenza economica di base, approvato con deliberazione consiliare n° 21 del 06/03/1991.

3. Per quanto non previsto nel presente atto, si fa esplicito riferimento a quanto prevede la vigente normativa in materia, nonché da quanto stabilito con precedente regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione dei vantaggi economici, approvato con deliberazione consiliare n° 20 del 06/03/1991.

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dr. ssa Ilaria TORTELLI)



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. ssa Antonietta DI MASSA)



Su conforma relazione del messo comunale, si certifica che il presente verbale è stato/verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Castelforte il 29 GEN. 2016 e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Li 29 GEN. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. ssa Antonietta DI MASSA)

Esecutiva ai sensi del 4° comma, art. 134 della Legge 267/2000.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. ssa Antonietta DI MASSA)